

Art. 1

(Cessazione degli effetti del provvedimento Cip n. 6/92)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni attualmente vigenti ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei Prezzi n. 6/92, possono essere anticipatamente risolte su base volontaria, a fronte di un indennizzo pari ai costi di investimento non ancora ammortizzati, determinati con riferimento ai reali costi di investimento certificati a cura di ciascun produttore e a un periodo di ammortamento pari alla durata residua per ogni convenzione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento Comitato interministeriale dei Prezzi n. 6/92 cessa i propri effetti limitatamente a quegli impianti di generazione la cui energia prodotta non rispetti la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE. A tali impianti viene riconosciuto un indennizzo pari ai costi di investimento non ancora ammortizzati. Al fine della determinazione di tale indennizzo, si fa riferimento sia a costi di investimento standard differenziati per fonte che a periodi di ammortamento convenzionalmente fissati pari alla durata residua per ogni convenzione. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti oggetto delle misure straordinarie volte a fronteggiare le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti di cui alla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché all'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, ivi incluse le attività di verifica. Gli importi riconosciuti ai sensi dei commi 1 e 2 sono posti a carico della componente tariffaria A3 e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né incremento del prezzo dell'energia elettrica.
4. Per gli anni 2010 e 2011, i risparmi derivanti dall'attuazione dei precedenti commi confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinati alla ricerca e alla sperimentazione nel settore dell'energia. Per gli anni successivi, i risparmi contribuiscono alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente comma.
6. L'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

Art. 2

(Nuove disposizioni in materia di certificati verdi e di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica ai fini della produzione da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2010, per la produzione da fonte rinnovabile non programmabile nelle zone indicate dalla società Terna Spa entro il 30 novembre di ogni anno, i coefficienti di cui alla predetta tabella 2 sono ridotti del 10% per quei produttori che non si dotino, direttamente o indirettamente, di opportuna capacità di accumulo di energia nella medesima zona di rete in cui sono installati gli impianti di produzione in misura pari almeno al 10% della producibilità media giornaliera come definita dal Gestore dei servizi elettrici Spa in relazione a ciascuna tipologia di fonte e a ciascuna zona. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le predette percentuali sono aumentate al 20%".
2. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppresse le parole "in sede di prima applicazione" e, nell'ultimo periodo, le parole "il valore di riferimento e".
3. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle parole "pari alla differenza tra 120 euro per MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2010".
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la società Terna Spa trasmette ad ogni regione, nonché alla Conferenza unificata Stato Regioni Città Autonomie locali, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un rapporto relativo alla regione stessa indicante, sia per l'anno successivo che per i successivi 10 anni, in ragione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo di Terna Spa di cui all'art. 1-*quinquies*, comma 9, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, la massima quantità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che può essere connessa ed erogata con continuità, nel rispetto della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e attuando il principio della priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili.

5. Nell'ambito dell'elaborazione del medesimo Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, la società Terna Spa indica gli interventi di sviluppo necessari all'incremento di capacità di modulazione nelle aree di maggior insediamento di fonti rinnovabili intermittenti.
6. Il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile tiene conto della compatibilità della capacità produttiva da autorizzare con la capacità produttiva che può essere connessa ed erogata secondo le indicazioni del rapporto di cui al comma 6.
7. Per gli anni 2010 e 2011, i risparmi derivanti dall'attuazione dei precedenti commi confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinati alla ricerca e alla sperimentazione nel settore dell'energia. Per gli anni successivi, i risparmi contribuiscono alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali.